

D.M. 10 novembre 1997 - Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. n.281 del 2 dicembre 1997).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 22, sub d), della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, concernente delega al Governo in materia di armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 2, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182*, di attuazione della citata delega, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni in *legge 29 novembre 1952, n. 2388*, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'elencazione delle categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

Decreta:

per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182*, i lavoratori dello spettacolo, iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni nella *legge 29 novembre 1952, n. 2388*, e successive modificazioni ed integrazioni sono così raggruppati:

A) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:

artisti lirici;

Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey; animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

Attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

Registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattori cinetelevisivi;

Direttori di scena e doppiaggio;

Direttori d'orchestra e sostituti;

Concertisti e professori d'orchestra, orchestrali;

Tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori;

Tecnici del montaggio, del suono;

Operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori;

Scenografi;

Attrezzisti.

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

bandisti;

Organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

Amministratori di formazioni artistiche;
Tecnici addetti alle manifestazioni di moda, tecnici dello sviluppo e stampa;
Maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
Macchinisti, pontaroli;
Elettricisti;
Falegnami e tappezzeri;
Sarti;
Truccatori e parrucchieri;
Arredatori, architetti;
Figurini teatrali e cinematografici;
Pittori, stuccatori e formatori;
Artieri ippici;
Operatori di cabine, di sale cinematografiche;
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti od imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
Impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
Addetti agli impianti sportivi;
Dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
Lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

C) Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.